

Comune di Oggebbio (Verbano Cusio Ossola)

Deliberazione Consiglio Comunale n. 39 del 27/12/2010: Esame ed approvazione modifiche ed integrazioni al vigente Regolamento Edilizio Comunale.

IL CONSIGLIO COMUNALE

(omissis)

delibera

1) di integrare l'art 31 – Requisiti delle costruzioni - del Regolamento Edilizio Comunale per le motivazioni espresse in narrativa come segue:

comma 3 bis: “A decorrere dal 1° Gennaio 2011, fatte salve proroghe stabilite da Leggi nazionali, ai fini del rilascio del permesso di costruire, deve essere prevista, per gli edifici di nuova costruzione, l’installazione di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, in modo tale da garantire una produzione energetica non inferiore a 1 KW per ciascuna unità abitativa, compatibilmente con la realizzabilità tecnica dell’intervento. Per i fabbricati industriali di estensione superficiale non inferiore a 100 metri quadrati la produzione energetica minima è di 5 KW”.

2) di integrare l'art 20 – Volume della costruzione - del Regolamento Edilizio Comunale per le motivazioni espresse in narrativa come segue:

comma 1 bis: “Lo spessore delle murature esterne, tamponature o muri portanti, superiore ai 30 centimetri nelle nuove costruzioni, il maggior spessore dei solai e tutti i maggiori volumi e superfici necessari all’esclusivo miglioramento dei livelli di isolamento termico ed acustico o di inerzia termica non sono considerati nei computi per la determinazione dei volumi, delle superfici, e nei rapporti di copertura, per la sola parte eccedente i 30 centimetri e fino ad un massimo di ulteriori 25 centimetri per gli elementi verticali e di copertura e di 15 centimetri per quelli orizzontali intermedi”.

comma 1 ter: “Sono escluse dal calcolo convenzionale delle volumetrie edilizie le serre solari e altri elementi costruttivi finalizzati alla captazione diretta dell’energia solare ed all’esclusivo miglioramento dei livelli di isolamento termico se realizzate secondo i criteri della DGR n. 45/11967 del 04/08/2009. L’esclusione dal calcolo convenzionale delle volumetrie edilizie è possibile fino ai limiti fissati dalla DGR n. 45/11967 del 04/08/2009. Le eventuali superficie o volumetrie che eccedono i limiti fissati dalla DGR n. 45/11967 vengono conteggiati applicando le regole urbanistiche vigenti.”

3) di integrare l'art. 39 – Coperture, canali di gronda e pluviali - del Regolamento Edilizio Comunale per le motivazioni espresse in narrativa come segue:

comma 7: “Nelle nuove costruzioni e nelle ristrutturazioni deve essere prevista l’installazione di dispositivi per il recupero delle acque piovane in bacini di raccolta interrati con capacità di almeno 10 lt ogni mq di copertura e la dotazione di filtraggio e di autoclavi per il riuso delle acque nel mero scopo irriguo e ove possibile l’invio alle cassette dei servizi igienici compatibilmente con lo stato dei luoghi. Tale obbligo viene meno in caso di difficoltà oggettive (esempio mancanza di spazi idonei all’interno della proprietà in caso di ristrutturazione o di nuova costruzione)”.

4) Di approvare il testo aggiornato degli art. 20-31-39 del regolamento edilizio, che qui si allega per far parte integrante e sostanziale del presente atto (allegato “A”).

(omissis)